



## **ATTO DI AUTORIZZAZIONE**

**SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELLA MOBILITÀ, EDILIZIA PRIVATA E SUAP**

**DIRIGENTE Dott.ssa Rossana Tosetti**

**N.R. 77 del 26/07/2018**  
(Reg. AUSUA)

**PG 43546 del 26/07/2018 - COMCOMO**

**OGGETTO: A.M.S.A. ANONIMA MATERIE SINTETICHE E AFFINI S.P.A. –  
IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI COMO, VIA G. DI VITTORIO N. 6.  
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI COMO N. 322/2018 DEL  
17/07/2018 DI ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER MODIFICA NON  
SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RINNOVATA  
CON P.D. N. 36/A/ECO DEL 4 GIUGNO 2012 E S.M.I., AI SENSI DEL TITOLO III-BIS  
DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.  
PRATICA S.U.A.P. PROT. N. REP\_PROV\_CO/CO-SUPRO 25015/07-06-2018.**



## ATTO DI AUTORIZZAZIONE

**Oggetto: Pratica S.U.A.P. PROT. N. REP\_PROV\_CO/CO-SUPRO 25015/07-06-2018 – A.M.S.A. Anonima Materie Sintetiche e Affini S.p.A. – Impianto ubicato in Comune di Como, Via G. di Vittorio n. 6. – Rilascio del Provvedimento della Provincia di Como n. 322/2018 del 17/07/2018 di esito dell'istruttoria tecnica per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con P.D. n. 36/A/ECO del 4 giugno 2012 e s.m.i., ai sensi del Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

IL RESPONSABILE SUAP

PREMESSO CHE

in data 07/06/2018, prot. n. REP\_PROV\_CO/CO-SUPRO 25015/07-06-2018, è stata presentata dal sig. Rebuzzini Gabriele, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa A.M.S.A. Anonima Materie Sintetiche e Affini S.p.A., comunicazione di modifica non sostanziale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rinnovata con P.D. n. 36/A/ECO del 4 giugno 2012 e s.m.i., ai sensi del Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/206 e s.m.i. per l'insediamento ubicato in Como, Via G. di Vittorio n. 6;

CONSIDERATO CHE

la Provincia di Como, con atto n. 322 del 17/07/2018 ha adottato il Provvedimento Dirigenziale di esito dell'istruttoria tecnica per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rinnovata con P.D. n. 36/A/ECO del 4 giugno 2012 e s.m.i., rilasciato dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'impianto della ditta A.M.S.A. Anonima Materie Sintetiche e Affini S.p.A. ubicato in Comune di Como, Via G. di Vittorio n. 6

RILASCIA

al Sig. Rebuzzini Gabriele, CF RBZGRL81L13F205I, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa A.M.S.A. Anonima Materie Sintetiche e Affini S.p.A., C.F. 00795320159 il Provvedimento Dirigenziale n. 322 del 17/07/2018 di esito dell'istruttoria tecnica per modifica non sostanziale dell'A.I.A. rinnovata con P.D. n. 36/A/ECO del 4 giugno 2012 e s.m.i., emesso dal Dirigente del

Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PRECISA CHE

1. Ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a. entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - b. quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 29-octies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 la domanda di riesame/rinnovo dovrà essere presentata entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. o dall'ultimo rinnovo o riesame effettuato sull'intera installazione.
3. Le condizioni e le prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare sono quelle indicate:
  - nel Provvedimento Dirigenziale del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como n. 39/A/ECO del 04/06/2012 e s.m.i., laddove non espressamente modificate o revocate dal Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Como n. 322/2018 del 17/07/2018;
  - nel Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Como n. 322/2018 del 17/07/2018 e relativo allegato A.
4. Il presente provvedimento viene notificato all'impresa in oggetto e agli Enti coinvolti nel procedimento.
5. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. n. 241/1990, contro il provvedimento Dirigenziale della Provincia di Como n. 322/2018 del 17/07/2018 è ammesso ricorso:
  - nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia (D. Lgs. n. 104/2010);
  - entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

**FIRMATO DIGITALMENTE**  
**IL DIRIGENTE SUAP**  
*Dott.ssa Rossana Tosetti*



# Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

**AUTORIZZAZIONE N. 322 / 2018**

**OGGETTO: DITTA A.M.S.A. S.P.A. CON SEDE LEGALE A MILANO IN VIA DEL GHISALLO 20 E IMPIANTO IN COMUNE DI COMO VIA G. DI VITTORIO 6. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RINNOVATA CON P.D. N.36/A/ECO DEL 4 GIUGNO 2012 E SMI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE**

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i.;
- la L.R. n. 24 dell'11 dicembre 2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010;
- la D.G.R. n. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. n. 2970 del 2 febbraio 2012;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n.160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n.36/A/ECO del 4 giugno 2012 e smi di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 6621 del 19/06/2007, a favore di A.M.S.A. S.p.A. per l'impianto in comune di Como, via G. di Vittorio n. 6;

ATTESO che il SUAP di Como ha trasmesso, con nota prot. 26844 del 18/06/2018, comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale presentata da A.M.S.A. S.p.A. in data 07/06/2018;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici

provinciali, precisando che:

- le modifiche richieste dal Gestore sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- la descrizione delle modifiche all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'allegato A, approvato con il presente atto;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole dell'istanza, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico al P.D. n. 36/A/ECO del 04/06/2012 e successive modifiche;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso di un'installazione.E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Como, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

### **DETERMINA**

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito in comune di Como, via G. di Vittorio n. 6 gestito dalla Società A.M.S.A. S.p.A., per l'esercizio dell'attività di cui al punto 4.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel PD n.36/A/ECO del 04/06/2012 e s.m.i., che si intendono qui integralmente richiamate qualora non espressamente variate nel presente atto;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo rinnovo o riesame effettuato sull'intera installazione;
4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

### **DISPONE**

Di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in

ordine alla realizzazione delle opere in progetto;

La notifica del presente atto al SUAP di Como ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **DA' ATTO**

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 17/07/2018

**IL DIRIGENTE**  
**BINAGHI FRANCO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**Allegato A all'esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rinnovata con P.D. n. 36/A/ECO del 4 giugno 2012 e s.m.i., ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..**

Ditta: A.M.S.A. Spa  
Sede legale: Comune di Milano, viale del Ghisallo 20  
Ubicazione impianto: Comune di Como, via G. di Vittorio 6

**1. Descrizione della variante non sostanziale.**

La variante all'autorizzazione in essere consiste, in sintesi, nell'inserimento di un impianto di condensazione criogenico, con punto di emissione E16, per l'abbattimento degli sfiati di processo ad oggi convogliati nelle emissioni E8 ed E14. È previsto, comunque, il mantenimento dei punti di emissione E8 ed E14 come sfiato di emergenza in caso di guasto/ malfunzionamento dell'impianto criogenico e, per il solo punto di emissione E14, anche come emissione dell'impianto pilota qualora i suoi sfiati di processo risultino incompatibili con quelli di processo generali di stabilimento (in virtù di specifiche attività di pilotaggio / ricerca in essere) e quindi temporaneamente non convogliabili al nuovo impianto criogenico. La portata del nuovo punto di emissione E16 sarà di 100 Nmc/h, pari alla somma delle portate dei punti E8 ed E14.

**2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 36/A/ECO del 4 giugno 2012 e s.m.i.**

L'allegato tecnico al P.D. n.36/A/ECO del 4 giugno 2012 e s.m.i. di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale viene modificato nelle parti di seguito riportate.

2.1 Al paragrafo C.1 "Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento" la tabella C.1/a è modificata come segue:



Tabella C.1/a - Emissioni in atmosfera (dati di durata, temperatura e caratteristiche del camino sono stati forniti dal Gestore)

Sigla	Provenienza/ descrizione	Portata di progetto (Nm <sup>3</sup> /h)	Portata aeriforme (Nm <sup>3</sup> /h)	T (°C)	Sistemi di contenimento delle emissioni	Monitoraggio in continuo delle emissioni	Durata emissione (ore/ giorno)	Durata emissione (giorni/ anno)	Velocità effluente (m/s)	Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m)	Area della sezione di uscita del condotto di scarico (mq)
E1	Aspirazione localizzata locale pesatura	2000	1700	20	Filtri ad alta efficienza	NO	1	100	17	3.6	0.03
E3	Aspirazioni localizzate repp.3/3A/3B	4000	4000	20	Scrubber ad acqua + filtri assoluti	NO	24	240	9	9	0.1
E4	Emissione da locale camere calde	1000	1000	30	no	NO	24	100	4	6	0.08
E6*	Caldaia produzione vapore	1600		200	no	NO	24	160	6	8.5	0.13
E7*	Caldaia produzione vapore	1600		200	No	NO	24	80	4.8	10.5	0.16
<b>E8**</b>	<b>Sfiati di processo repp. 2/3/3A/3B</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>Condensatori + Scrubbers acido /base / acqua</b>	<b>NO</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>0,5</b>	<b>12</b>	<b>0.02</b>
E9	Aspirazioni localizzate rep. 2	4000	4000	20	Scrubber ad acqua	NO	24	240	8	12	0.13
E10	Aspirazioni localizzate rep. 4	1500	1500	20	No	NO	24	50	1.7	9	0.13
E11	Serbatoi interrati e fuori terra	90	Max 90	20	Condensatore a salamoia	NO	24	365	0,3	7.5	0.03





E12	Sfiati di processo rep. 4 + box gas tossici	900	700	20	Condensatori + scrubber	NO	24	50	13	7.5	0.001
E13	Aspirazioni localizzate rep. finissaggio	18000	8000	20	Filtri assoluti	NO	8	240	17	6	0.13
<b>E14***</b>	<b>Sfiati di processo rep. pilota</b>	<b>20</b>	<b>ca. 10</b>	<b>20</b>	<b>Scrubbers acido/ base</b>	<b>NO</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>0.7</b>	<b>6</b>	<b>0.003</b>
E15	Aspirazioni localizzate pilota	200	ca. 200	20	Scrubber ad acqua	NO	24	100	7	6	0.01
<b>E16</b>	<b>Sfiati di processo repp. 2/3/3A/3B e rep. pilota</b>	<b>100</b>	<b>ca.90</b>	<b>20</b>	<b>Condensatori + Scrubbers acido/base/ acqua + condensatore criogenico</b>	<b>NO</b>	<b>24</b>	<b>240</b>	<b>1.3</b>	<b>12</b>	<b>0.02</b>
E60*	Aspirazione localizzata fumi di saldatura locale officina	1000	ca. 900	20	No	NO	8	240	17	6.6	0.02
E66	Aspirazione localizzate rep. essiccamento (incluso E15 )	15000	12000	20	Filtri assoluti	NO	8	240	2.2	6.6	1.4

\* Emissioni scarsamente rilevanti

\*\* Emissione di emergenza in caso di fuori servizio impianto criogenico.

\*\*\* Emissione attiva solo per emergenza in caso di fuori servizio impianto criogenico o qualora gli sfiati di processo dell'impianto pilota risultino incompatibili con gli sfiati di processo generali di stabilimento (in virtù di specifiche attività di pilotaggio / ricerca in essere)



2.2 La scheda tecnica del nuovo impianto di abbattimento criogenico a presidio dell'emissione E16 è la seguente:

<b>ABBATTITORE AD UMIDO</b>	
Tipo di abbattitore	CONDENSATORE A SCAMBIO INDIRETTO
Impiego	Abbattimento COV
Denominazione del punto di emissione	E16
Provenienza degli inquinanti	Operazioni per produrre prodotti farmaceutici
<b>INDICAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	
Temperatura	- 80°C
Coefficiente globale di scambio termico per sistemi indiretti	5-10
Portata d'aria	100 Nm <sup>3</sup> /h
Concentrazione COV ingresso	200 g/Nm <sup>3</sup> di COVNM (ingresso scrubber pretrattamento)
Velocità di attraversamento	1,5 m/s
Sistemi di controllo	Contatore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi Misuratore della temperatura Doppia linea per funzionamento in continuo (una in lavoro e l'altra in sbrinamento)
Apparecchi aggiuntivi	Misuratore del $\Delta$ pressione su scambiatori (per verifica intasamento ad es. formazione di ghiaccio) e sistema di sbrinamento; Preraffreddamento del flusso gassoso in ingresso con recupero frigoriferie dall'effluente;
Manutenzione	Verifica e taratura degli strumenti di controllo, regolazione e pulizia degli scambiatori in relazione alle ore di funzionamento dell'impianto
Informazioni aggiuntive	È previsto il recupero di frigoriferie al momento dello scambio dei condensatori (per sbrinamento condensatore in rigenerazione); È previsto il recupero dell'azoto per inertizzazione delle apparecchiature di processo.

Il Gestore ha dichiarato la conformità del nuovo sistema di abbattimento ai requisiti tecnici minimi previsti dalla DGR 3552/2012 per i condensatori (CO.01).

2.3 La tabella E.1 è modificata come segue:

**Tabella E.1 – Valori limite emissioni in atmosfera**

Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Inquinanti	Valori limite					
E3,E8,E9,E11, E12,E14,E15,E16	<i>Scrubber e/o condensatore + Condensatore criogenico su E16</i>	COV	per sfati di processo (E8-E12-E14-E15-E16) 100 g C/h * per aspirazioni E3, E9, E11 150 mg/Nm <sup>3</sup> di cui COV classe I: 5 mg/Nm <sup>3</sup> COV classe II: 20 mg/Nm <sup>3</sup>					
			CIV	CLASSE	I	II	III	IV
		CMA (mg/Nm <sup>3</sup> )		1	5	10	20	50
E1, E13, E66	<i>Filtro assoluti</i>	PTS	CLASSE	CMA (mg/Nm <sup>3</sup> )				
			Sost. etichettate come T+	0,1				
			Sost. etichettate come T	1				
			Sost. etichettate come Xn	5				
			Sost. inerti	10				



E4	Nessun sistema di abbattimento	Polveri e nebbie oleose	10 mg/Nm <sup>3</sup>					
E10	Nessun sistema di abbattimento	COV	20 mg/Nm <sup>3</sup>					
		CIV	CLASSE	I	II	III	IV	V
			CMA (mg/Nm <sup>3</sup> )	1	5	10	20	50

\* Per emissioni derivanti da sfiati di processo o comunque caratterizzate da basse portate e alte concentrazioni il limite è di 100 g/h” (DGR.8831/2009 Allegato A).

#### 2.4 Al paragrafo E.1.2 sono inserite le seguenti prescrizioni:

V) Il punto di emissione di emergenza E8 è esonerato dai controlli analitici. Dovrà essere predisposto un registro per l’annotazione di tempi e modalità di utilizzo, a far data dalla messa a regime della nuova emissione E16. Se il periodo di funzionamento dovesse superare il 5% del monte ore annuo di funzionamento del camino collegato (E16), non sussisteranno più le condizioni di utilizzo come emergenza e pertanto dovrà essere verificato il rispetto dei valori limite all’emissione.

VI) Analogamente, sempre a far data dalla messa a regime della nuova emissione E16, dovrà essere predisposto un registro per l’annotazione di tempi e modalità di utilizzo dell’emissione E14 nel caso in cui gli sfiati dell’impianto pilota risultino incompatibili con gli sfiati di processo generali di stabilimento.

#### 2.6 Al paragrafo E.1.3 “Prescrizioni impiantistiche” sono inserite le seguenti ulteriori prescrizioni:

VII) Le caratteristiche degli impianti di abbattimento di cui si rendesse necessaria la modifica e/o l’installazione ex novo, dovranno essere coerenti con i criteri e le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 3552 del 30 maggio 2012 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

VIII) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore.

IX) Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove l’Azienda lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l’efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 16911-1 2013 e successive, integrazioni e modificazioni. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l’esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l’ARPA competente per territorio.

#### 2.7 E’ inserito il seguente paragrafo “E.1.5 Messa in esercizio emissioni nuove o oggetto di modifica”:

I) Il Gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione in via telematica e firmata digitalmente al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia, Comune e ARPA). Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

II) Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, l’esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovrà indicare il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora l’autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell’istanza.



III) Entro 20 giorni dalla data di messa a regime degli impianti nuovi od oggetto di modifica, il Gestore è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche in campo volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.

- Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e consenta di cogliere l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;
- gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, in via telematica e firmati digitalmente, al SUAP (per il successivo inoltra a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio) ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire le modalità e la frequenza riportate nel Piano di Monitoraggio.

IV) Nel caso specifico della presente modifica, le comunicazioni e il ciclo di analisi di cui alle prescrizioni precedenti dovranno essere eseguite per la nuova emissione E16.

#### 2.8 Al paragrafo E.5.2 è inserita la seguente prescrizione:

Il serbatoio di rilancio del solvente condensato, proveniente dal nuovo impianto di abbattimento criogenico, deve essere dotato di idoneo bacino di contenimento.

#### 2.9 La tabella F.5 del Piano di monitoraggio è modificata come segue:

Tab. F.5- *Inquinanti monitorati*

Parametro	E1	E3	E4	E8*	E9	E10	E11	E12	E14	E15	E16	Frequenza di controllo	Metodi (**)
	E13 E66												
PM	X											Semestrale	UNI 10169:2001 UNI EN 13284-1:2003
Polveri e nebbie oleose			X									Semestrale	UNI 10169:2001 UNI EN 13284-1:2003
COV		X		X	X	X	X	X	X	X	X	Semestrale	Allegato 5 DM 25/8/2000
A. cloridrico				X			X	X	X		X	Semestrale	Allegato 5 DM 25/8/2000
A. bromidrico				X			X	X	X		X	Semestrale	Allegato 5 DM 25/8/2000
Ammoniaca				X			X	X	X		X	Semestrale	Spettrofotometria



\* Emissione soggetta a monitoraggio solo nei casi previsti al paragrafo E.1.2 V)

(\*\*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

### 3. Riferimenti planimetrici

TITOLO	SIGLA	DATA	AGGIORNAMENTO
Planimetria generale – Impianti e condotti di scarico/emissioni	PG-020	maggio 2018	Rev.3